



COMUNE DI BERGUGGI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI, NONCHE PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI NEL CAMPO DEGLI INTERVENTI SOCIO- ASSISTENZIALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, DI COMPETENZA COMUNALE

Approvato con deliberazione
consiliare n. 16 del 27/06/2005

*Modificato con deliberazione
consiliare n. 16 del 22/06/2012*

*Modificato con deliberazione
consiliare n. 31 del 22/09/2012*

*Modificato con deliberazione
consiliare n. 23 del 21/07/2018*

SOMMARIO

TITOLO I NORME GENERALI	
Art. 1 - Oggetto del Regolamento	
Art. 2 - Natura e durata dei benefici	
Art. 3 - Destinatari dell'Intervento	
TITOLO II PROGRAMMAZIONE E MODALITÀ OPERATIVE	
Art. 4 - Competenze.....	
Art. 5 - Piano degli Interventi.....	
TITOLO III INTERVENTI DI NATURA SOCIO-ASSISTENZIALE DI COMPETENZA COMUNALE ..	
Art. 6 - Assistenza economica ordinaria nel settore degli interventi socio-assistenziali di competenza comunale.....	
Art. 7 - Assistenza economica straordinaria nel settore degli interventi socio-assistenziali di competenza comunale.....	6
Art. 8 - Integrazione retta di ricovero degli anziani in strutture protette.....	
Art. 9 - Servizio di trasporto per effettuazione terapie mediche per gravi patologie	8
TITOLO IV ALTRI INTERVENTI NEL CAMPO DELL'INFANZIA E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	
Art. 10 - Servizio di ristorazione scolastica.....	
Art. 11 - Trasporto scolastico mediante scuolabus.....	
Art. 12 - Centri estivi per bambini.....	
Art. 13 - Contributi alle famiglie per l'accesso dei bambini ai servizi asilo nido pubblici o privati autorizzati, non convenzionati	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 14 - Criteri per la determinazione del nucleo familiare di riferimento. Nuclei familiari estratti.....	9
Art. 15 - Criteri per la determinazione del valore dell'I.S.E. e dell'I.S.E.E.	
Art. 16 - Definizione di reddito.....	10
Art. 17 - Definizione di patrimonio	
Art. 18 - Definizione di nucleo familiare.....	11
TITOLO VI DISPOSIZIONI DIVERSE	
Art. 19 - Utilizzo dei dati personali.....	
Art. 20 - Decorrenza	
SCHEDA A) CONCESSIONE DI SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI NEL SETTORE DEGLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI DI COMPETENZA COMUNALE	
SCHEDA B) INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DEGLI ANZIANI IN STRUTTURE PROTETTE	
SCHEDA C) SERVIZIO DI TRASPORTO PER EFFETTUAZIONE DI TERAPIE MEDICHE PER GRAVI TIPOLOGIE	15
SCHEDA D) SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	
SCHEDA E) SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MEDIANTE SCUOLABUS	
SCHEDA F) SERVIZIO ASILO NIDO CONVENZIONATO	17

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina la concessione di sovvenzioni, contributi sussidi e ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici nel campo degli interventi socio-assistenziali e della pubblica istruzione, di competenza comunale, ai cittadini residenti nel Comune di Bergeggi ai sensi visti gli artt. dall'art. 128 e 131 del D. Lgs. n. 112/1998, l'art. 25 del D.P.R. n. 616/1977, la L.R. n. 30/1998 e successive modifiche e integrazioni, il Piano Integrato Sociale Regionale (P.S.I.R.), la Legge Quadro per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali n. 328/2000, la Legge n. 109/1999 e s.m.i. e la L.R. n. 12/2006.

Art. 2 - Natura e durata dei benefici

Al fine di fornire l'integrazione sociale e il riequilibrio economico-sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale, il Comune di Bergeggi, nel limite delle proprie disponibilità finanziarie, attiva gli interventi previsti agli artt. 6 - 7 - 8 - 9 e successivi del presente Regolamento.

Sono previste sovvenzioni in denaro (contributi economici ordinari o straordinari), e prestazioni agevolate di servizi di natura socio-assistenziale e relative alla pubblica istruzione a favore delle seguenti aree sociali:

- ◇ Minori e Famiglia;
- ◇ Politiche Giovanili;
- ◇ Anziani e Non Autosufficienza;
- ◇ Disabili;
- ◇ Contrasto della Povertà;
- ◇ Misure per favorire l'Inclusione Sociale (Prevenzione e Reinserimento Sociale dei soggetti dipendenti, degli emarginati e fasce deboli).

Art. 3 - Destinatari dell'Intervento

Possono essere assistiti tutti i cittadini residenti nel Comune di Bergeggi, che si trovino nelle condizioni economiche di cui al successivo art. 13 e seguenti.

TITOLO II PROGRAMMAZIONE E MODALITÀ OPERATIVE

Art. 4 - Competenze

I provvedimenti di concessione dei benefici sono adottati nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dal presente regolamento.

Gli interventi sono attivati dal Responsabile del Settore Amministrativo e Socio - Assistenziale con proprio provvedimento formale.

Art. 5 - Piano degli Interventi

Il Responsabile del servizio, avvalendosi della consulenza tecnica dell'assistente sociale, salvi i casi d'urgenza, adotta il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse e della verifica dei risultati in termini di qualità ed efficacia delle prestazioni.

TITOLO III INTERVENTI DI NATURA SOCIO-ASSISTENZIALE DI COMPETENZA COMUNALE

Art. 6 – Assistenza economica ordinaria nel settore degli interventi socio-assistenziali di competenza comunale

Nei limiti delle proprie risorse economiche il Comune di Bergeggi concede sovvenzioni in denaro alle persone fisiche residenti nel Comune per finalità sociali ed assistenziali che non siano di competenza distrettuale o di altri enti.

Le sovvenzioni in denaro possono avere carattere ordinario, con soluzione di continuità nell'arco dell'anno, o straordinario, cioè "una tantum".

L'intervento ordinario consiste nell'assicurare al soggetto in stato di bisogno od al nucleo familiare l'integrazione del reddito con contributo e/o servizi, qualora questo non raggiunga la soglia del cosiddetto "minimo vitale" stabilito in misura pari all'importo della pensione minima INPS per lavoratori dipendenti.

Tale importo viene rilevato dai trattamenti pensionistici in vigore al 31 dicembre dell'anno precedente ed eventualmente rapportato alla scala di equivalenza.

La concessione di tali contributi ordinari è disposta, nei limiti delle relative somme stanziare in bilancio, dal Responsabile del servizio competente con propria determinazione, previa richiesta ed istruttoria dell'assistente sociale, e viene concessa per un periodo massimo di un anno ed è rinnovabile previa verifica della situazione socio-economica del richiedente.

L'inizio del procedimento per l'ammissione al contributo di assistenza economica avviene su domanda diretta dell'interessato ovvero su domanda indiretta redatta a cura degli operatori dei servizi sociali, gruppi di volontariato, ecc..

L'assistenza economica può essere integrata o sostituita con misure socio-assistenziali di diversa tipologia al fine di evitare l'instaurarsi o il permanere di situazioni di dipendenza dell'utente dall'intervento pubblico.

L'assistenza economica non può essere prestata nei confronti di chi, senza giustificato motivo, abbia rifiutato soluzioni alternative offerte dai servizi.

Le modalità di calcolo del contributo sono indicate nella SCHEDA A) allegata al presente regolamento.

La liquidazione dei sussidi e degli ausili finanziari avverrà alle condizioni poste dalla determinazione di concessione.

Ogni utente dovrà presentare apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante la composizione del nucleo familiare di fatto, l'esistenza o meno di parenti tenuti agli alimenti, nonché l'attestazione I.S.E.E., quale valore della situazione economica equivalente, come definito dal presente Regolamento.

La documentazione richiesta è:

- ✓ di tipo anagrafico:
 - stato di famiglia da acquisire d'ufficio o tramite autocertificazione e verifica anagrafica da parte degli uffici comunali competenti;
- ✓ di tipo economico:
 - attestazione della situazione economica equivalente;
 - certificato di disoccupazione per i componenti il nucleo familiare in età da lavoro;
 - documentazione comprovante il sostenimento di spese ordinarie e/o straordinarie;
- ✓ di tipo sanitario (per interventi particolari):
 - documentazione delle spese da effettuarsi o effettuate;
 - cartelle cliniche o certificati medici rilasciati da strutture pubbliche attestanti le condizioni di salute per l'accesso a determinati servizi;
 - prescrizioni mediche per particolari necessità che non siano ricoperte dal Servizio Sanitario Nazionale.

L'istruttoria da seguirsi da parte dell'assistente sociale, per ogni caso, consiste in:

- ✓ esame della richiesta mediante analisi della documentazione prodotta;
- ✓ accertamento indiretto ogni qualvolta risultino elementi di contraddizione tra le dichiarazioni presentate e/o le risultanze dell'accertamento diretto e la condizione sociale che induttivamente si rileva;
- ✓ accertamento circa le condizioni socio-economiche degli eventuali parenti tenuti per legge agli alimenti;
- ✓ relazione del servizio sociale competente indicante:
 - formulazione di un progetto circa il tipo di intervento o contributo ritenuto idoneo per il caso, in base al calcolo dell'entità del contributo stesso, come determinato;
 - indicazioni sulla situazione personale e familiare del soggetto richiedente;
 - possibilità di coinvolgimento dei parenti obbligati;

L'ufficio servizi sociali potrà procedere, tramite gli uffici competenti ove lo ritenesse necessario, all'acquisizione di ulteriori elementi di conoscenza della situazione economica del richiedente e dei parenti tenuti agli alimenti, anche attraverso gli uffici finanziari;

I motivi di esclusione dalla concessione di contributi e/o benefici possono essere:

- ✓ mancanza dei requisiti (residenza anagrafica, ecc.);
- ✓ titolarità del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su uno o più alloggi, ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale, il cui valore locativo complessivo, sia superiore a quello corrispondente al valore medio – incrementato del 20% - degli alloggi ERP presenti sul bacino di utenza dove è localizzato il Comune di residenza;
- ✓ esistenza di persone tenute agli alimenti (articolo 433 e seguenti del Codice Civile modificato dall'articolo 168 della Legge n. 151/75) e che di fatto vi provvedono. L'esistenza di persone civilmente obbligate agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 e seguenti del Codice Civile e in grado di provvedervi esclude dalla fruizione degli interventi sia di carattere continuativo che straordinario. In tale caso l'assistente sociale ha l'obbligo di attivare la convocazione di tali persone ed informarle dei rispettivi obblighi di legge. Nel caso in cui gli obbligati al mantenimento, pur in condizioni di provvedervi, si rifiutino o ritardino senza valido motivo accertato o accertabile il proprio intervento, il Comune è autorizzato ad attivare le procedure previste dalla Legge. Nelle more della procedura predetta l'intervento è assicurato provvisoriamente dal Comune con facoltà di rivalsa sui soggetti obbligati;
- ✓ non veridicità delle dichiarazioni della documentazione o omessa dichiarazione di redditi percepiti a qualsiasi titolo.

Sia i provvedimenti di ammissione che quelli di esclusione dall'assistenza vengono comunicati agli interessati **entro 60 (sessanta) giorni** motivando, in caso di non ammissione, la

mancata corresponsione del contributo;

Qualora i bisogni degli aventi diritto risultassero completamente soddisfatti, i servizi potranno essere erogati anche a coloro che per motivi suddetti ne erano stati esclusi, in regime di copertura totale o parziale delle spese da parte degli utenti richiedenti;

Su tutti i contributi erogati in forma continuativa l'assistente sociale attiva verifiche periodiche (che nel caso di contributi ordinari verranno effettuati almeno due volte l'anno) al fine di accertare l'adeguatezza dell'intervento alle condizioni economiche dell'utente;

In caso di concessione di sussidi ed ausili finanziari, secondo i criteri stabiliti dal Decreto Legislativo n. 109 del 31 marzo 1998, come modificato dal Decreto Legislativo n. 130 del 03 maggio 2000 e relativi decreti attuativi, in seguito all'entrata in vigore dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, saranno eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive uniche allegata alla domanda di prestazione.

Detti controlli verranno attivati dal Responsabile del servizio competente e saranno effettuati con le seguenti modalità:

- a) controlli puntuali, nel caso sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità della situazione dichiarata;
- b) controlli a campione nella misura del 10% mediante sorteggio;

Per quanto riguarda la definizione di "**nucleo familiare**" si fa rinvio al successivo art. 17.

Art. 7 - Assistenza economica straordinaria nel settore degli interventi socio-assistenziali di competenza comunale

Il Comune di Bergeggi, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, può effettuare interventi straordinari di natura economica a favore di soggetti in stato di bisogno nei seguenti casi:

- necessità di carattere eccezionale, anche di natura sanitaria, laddove non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale;
- sostegno a nuclei familiari le cui condizioni economiche e sociali siano divenute improvvisamente insostenibili per effetto di eventi gravi;
- reinserimento nel tessuto sociale di soggetti appartenenti alle così dette fasce deboli;
- fornitura di prima necessità agli utenti ascrivibili alle aree minori, anziani, handicappati, emarginati e fasce deboli;
- copertura di altri bisogni atipici che debbono essere necessariamente considerati di volta in volta, data la grande varietà di emergenze che provocano normalmente la domanda dei sussidi straordinari.

Il Contributo straordinario può essere sostituito da altra forma indiretta di intervento in alternativa al contributo economico.

Per la definizione dell'istruttoria per la concessione di contributi straordinari si rimanda a quanto già disposto nel presente Regolamento.

Art. 8 - Integrazione retta di ricovero degli anziani e disabili in strutture protette

Per integrazione della retta di ricovero dell'anziano e del disabile in struttura protetta si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di anziani e disabili che siano inseriti nella rete dei servizi socio-sanitari, con esclusione dell'assistenza domiciliare integrata.

L'integrazione ha luogo solo nel caso in cui l'anziano e il disabile, con i propri redditi e patrimoni mobiliari e immobiliari, non sia in grado di pagare interamente la retta per l'utilizzo della prestazione assistenziale di cui fruisce.

L'integrazione della retta ha lo scopo di garantire all'anziano e al disabile non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza, che versi in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale, di cui ha necessità nel rispetto del principio di eguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, l'anziano e il disabile o chi ne cura gli interessi rivolge apposita domanda al Comune.

Gli interventi di carattere straordinario possono essere disposti anche in presenza di un I.S.E.E. superiore al minimo vitale, purché siano documentabili intervenute condizioni di difficoltà socio-economiche per fatti contingenti e straordinari, ovvero si ravvisi l'indispensabilità di un intervento a scopo preventivo riabilitativo.

L'intervento straordinario non ha carattere continuativo.

Gli interventi di carattere straordinario sono sempre disposti in presenza di una circostanziata relazione dell'assistente sociale.

Gli interventi di cui sopra sono disposti dal Responsabile del servizio, con propria determinazione.

Ai fini del calcolo dell'ammontare dell'integrazione, dovrà essere considerato che all'anziano e al disabile dovrà essere garantita la conservazione di una quota del proprio reddito pari al 25% della pensione minima INPS.

Per avere diritto all'integrazione occorre essere residenti anagraficamente nel Comune.

L'integrazione della retta di ricovero è in ogni caso disposta nei limiti delle relative somme stanziare in bilancio.

L'anziano e il disabile sono tenuti a pagare la retta di ricovero nella struttura protetta con il proprio reddito calcolato tenendo conto di tutti i parametri che occorrono alla determinazione dell'indicatore della Situazione Economica (I.S.E.), detratta una quota pari al 25% di una pensione minima INPS.

Preliminarmente all'integrazione della retta in strutture protette, l'istruttoria dell'assistente sociale dovrà di norma, accertare l'esistenza di parenti obbligati anche extra nucleo familiare ex art. 433 del C.C., la loro situazione reddituale e patrimoniale, mobiliare ed immobiliare e provvedere alla loro convocazione al fine di verificare la disponibilità degli stessi ad intervenire in favore del soggetto richiedente.

L'assistente sociale dovrà proporre ai parenti obbligati di partecipare alla copertura della spesa relativa alla retta della struttura, per la parte eccedente rispetto alla disponibilità dell'ente.

L'eventuale concessione dell'integrazione della retta di ricovero nei casi in cui l'utente ed i parenti non sono in grado di corrispondere l'intero ammontare della stessa, è in ogni caso subordinata:

- a) alla presentazione del valore I.S.E.E. del richiedente;
- b) ai limiti delle risorse di bilancio riservate per gli interventi di carattere sociale.

La quota di compartecipazione economica del Comune viene corrisposta direttamente all'Ente gestore della struttura ospitante.

In caso di integrazione della retta di ricovero, secondo i criteri stabiliti dal D. Lgs n. 109 del 31 marzo 1998 come modificato dal D. Lgs. 130 del maggio 2000, e relativi decreti attuativi, in seguito all'entrata in vigore dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, saranno eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive uniche allegate alla domanda

di presentazione.

Detti controlli verranno attivati dal Responsabile del servizio competente e saranno effettuati con le seguenti modalità:

- a) controlli puntuali, nel caso in cui sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità della situazione dichiarata;
- b) controlli a campione nella misura del 10% mediante sorteggio.

Sia i provvedimenti di ammissione che quelli di esclusione dell'integrazione della retta di ricovero vengono comunicati agli interessati **entro 60 (sessanta) giorni**, motivando, in caso di non ammissione, la mancata accettazione della richiesta di integrazione.

Per il calcolo dell'I.S.E.E. - in riferimento all'integrazione della retta di ricovero di anziani e disabili in strutture protette - si fa rinvio alla SCHEDA B) allegata al presente regolamento.

In tale scheda vengono indicate anche le percentuali di compartecipazione dei parenti tenuti agli alimenti, ai sensi dell'articolo 433 del C.C., differenziate sulla base del valore I.S.E.E. degli stessi.

Art. 9 – Servizio di trasporto per effettuazione di terapie mediche per gravi patologie

Il servizio ha la finalità di andare incontro alle esigenze di mobilità delle fasce più deboli della popolazione in considerazione della posizione geografica dell'Ente rispetto ai presidi ospedalieri limitrofi.

Il servizio è svolto a favore della popolazione anziana ultrasessantacinquenne, a coloro che sono in possesso del riconoscimento dell'Invalidità Civile al 100% o inferiore, se sussiste difficoltà nella deambulazione, alle persone disabili con riconoscimento L. 104/92, ai soggetti in stato di invalidità temporanea.

Ai fruitori del servizio si richiede una compartecipazione al costo del medesimo in base al valore I.S.E.E. ed alla fascia di appartenenza. Per la determinazione di tale compartecipazione si fa rinvio alla SCHEDA C) allegata al presente regolamento.

TITOLO IV

ALTRI INTERVENTI NEL CAMPO DELL'INFANZIA E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Art. 10 - Servizio di ristorazione scolastica

In analogia a quanto stabilito dagli altri Comuni della Zona Sociale n. 7 del Savonese, per quanto riguarda il servizio di ristorazione scolastica o, mensa scolastica, si ritiene che il costo del buono pasto non debba essere differenziato in base alla condizione economica dei richiedenti residenti, ma che si debbano applicare soltanto le agevolazioni per il 2° figlio che utilizza il predetto servizio e l'esenzione totale dal pagamento del buono pasto per le famiglie residenti con un valore I.S.E.E. pari o inferiore al Minimo Vitale INPS, come da SCHEDA D) allegata al presente regolamento.

In tutti gli altri casi, si applicano le tariffe annualmente stabilite o confermate dalla Giunta comunale.

In caso di mancata presentazione dell'attestazione I.S.E.E. nei tempi stabiliti dal Responsabile del servizio si applicano le tariffe del servizio stabilite dalla Giunta comunale.

Art. 11 - Trasporto scolastico mediante scuolabus

Il servizio trasporto scolastico mediante scuolabus rientra fra quelli assoggettati all'I.S.E.E.

I criteri di calcolo della compartecipazione delle famiglie al costo del servizio in argomento sono indicati nella SCHEDA E) allegata al presente regolamento.

In caso di mancata presentazione dell'attestazione I.S.E.E. nei tempi stabiliti dal Responsabile del servizio si applicano le tariffe del servizio stabilite dalla Giunta comunale.

Art. 12 - Centri estivi per bambini

Il servizio Centri estivi per bambini rientra fra quelli assoggettati all'I.S.E.E..

La compartecipazione delle famiglie al costo del servizio in argomento è definita con deliberazione del Consiglio comunale.

Art. 13 - Contributi alle famiglie per l'accesso dei bambini ai servizi asilo nido pubblici o privati autorizzati, non convenzionati

L'erogazione del contributo alle famiglie per l'accesso dei bambini ai servizi di asilo nido pubblici o privati autorizzati, non convenzionati ex art. 30 del D. Lgs. nr. 267/2000, è assoggettata all'I.S.E.E.

I criteri di calcolo del contributo sono i seguenti:

- i contributi sono erogati nel limite delle disponibilità annualmente messe a disposizione per tale finalità dalla Giunta comunale;
- i contributi sono assegnati alle famiglie fino ad esaurimento delle risorse suddette, dando priorità all'ordine cronologico di presentazione delle domande al protocollo generale del Comune e, in caso di domande presentate al protocollo nello stesso giorno, dando priorità a quelle che attestano un valore I.S.E.E. inferiore.

La frequenza al nido ed il costo del servizio devono essere attestati mediante consegna all'ufficio preposto di copia della fattura mensile o altro titolo idoneo.

Il contributo mensile è calcolato come da SCHEDA F) allegata al presente regolamento.

In caso di mancata presentazione dell'attestazione I.S.E.E. entro il termine fissato dal Responsabile del servizio, non potrà essere corrisposto alcun contributo.

Art. 14 - Criteri per la determinazione del nucleo familiare di riferimento. Nuclei familiari estratti

La valutazione della situazione economica dei richiedenti e prestazioni sociali, viene determinata considerando il nucleo familiare di appartenenza, individuato secondo i seguenti criteri:

- a) ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare;
- b) fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica, come individuata ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989 n. 223 e successive modifiche e integrazioni ("insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso Comune");
- c) i soggetti a carico IRPEF dei componenti il nucleo familiare, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico;
- d) i coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico IRPEF di altre persone, fanno parte del medesimo nucleo familiare;

e) il figlio minore di anni 18, anche se risulta a carico IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente.

Si rinvia alle norme del D.P.C.M. 07.05.199 n. 221 come modificato dal D.P.C.M. 04.04.2001 n. 242 e da ogni successiva modifica ed integrazione alle precitate norme per l'individuazione di ulteriori criteri aggiuntivi di individuazione del nucleo familiare relativamente a

- soggetti che ai fini IRPEF risultano a carico di più persone;
- coniugi non legalmente ed effettivamente separati che non hanno la stessa residenza; - minori non conviventi con i genitori o in affidamento presso terzi; - soggetti non componenti di famiglie anagrafiche.

In particolare vanno agevolati i nuclei con un minore in affidamento familiare e/o con un anziano non autosufficiente, conformemente alle criticità ed agli orientamenti espressi dal Piano di Zona.

Art. 15 - Criteri per la determinazione del valore dell'I.S.E. e dell'I.S.E.E.

La determinazione del valore dell'Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) del nucleo familiare si ottiene combinando il valore dei redditi e del patrimonio, così come determinati ai sensi dei criteri indicati negli articoli seguenti.

La determinazione del valore dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) viene conseguentemente ottenuta dividendo il valore I.S.E., come determinato ai sensi del comma 1, con i parametri della scala di equivalenza definita dai citati decreti come sotto riportata:

Numero di componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

I parametri sopra indicati vengono incrementati in presenza delle seguenti condizioni:

- a) Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- b) Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo familiare di figli minori e di un solo genitore;
- c) Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66% o equivalente;
- d) Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva unica. Spetta altresì ai nuclei familiari composti soltanto da figli minori e un unico genitore che risulti avere svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva unica.

Il rapporto tra la situazione economica del nucleo e la scala di equivalenza determina la situazione economica del richiedente.

Art. 16 - Definizione di reddito

Il reddito del nucleo familiare è dato dalla somma dei seguenti fattori:

- a) reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art. 2135 del Codice Civile svolte anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di Partita IVA. In mancanza di obbligo di

- presentazione della dichiarazione dei redditi, vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF desunti dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali;
- b) reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare come definito al successivo art. 17 lettera b);
 - c) redditi esenti da IRPEF.

I redditi di cui sopra sono calcolati al netto dalle imposte.

Dalla predetta somma si detrae l'ammontare del canone di affitto pagato e documentato

Qualora la dichiarazione sostitutiva unica non faccia riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, il Servizio competente a ricevere la dichiarazione, può, ai sensi dei vigenti regolamenti di settore, richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente.

Art. 17 - Definizione di patrimonio

Il patrimonio del nucleo familiare è dato dalla somma del patrimonio immobiliare e di quello mobiliare.

- a) Il **patrimonio immobiliare** è costituito da fabbricati, terreni edificabili ed agricoli sulla base del valore imponibile definito ai fini I.C.I.. Tali importi vengono definiti con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della richiesta della prestazione agevolata, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo di imposta sopra considerato. Dal valore così determinato di ciascun terreno o fabbricato si detrae, fino a concorrenza, l'eventuale debito residuo al 31 dicembre, per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o la costruzione dei fabbricati.
- b) L'individuazione del **patrimonio mobiliare** è effettuata indicando in un unico ammontare complessivo l'entità più vicino tra quelle riportate negli appositi moduli predisposti. A tale fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuto sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità definite con circolare del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica. Dalla somma dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare, determinati come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia riferita al patrimonio di tutto il nucleo familiare, pari a € 25.822,85 (L. 50.000.000) per i soli nuclei che risultino pagare un canone di locazione. Tale franchigia è elevata a € 36.151,98 (L. 70.000.000) qualora il nucleo familiare risieda in un'abitazione di proprietà. Il patrimonio viene sommato ai redditi nella misura del 20% del suo.

Art. 18 - Definizione di nucleo familiare

Per nucleo familiare si intende: la famiglia costituita da coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e degli affiliati con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini sino al secondo grado. Sono considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e sia anagraficamente dimostrata nelle forme previste dalla legge.

TITOLO VI DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 19 - Utilizzo dei dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il Comune di Bergeggi venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni in materia di assistenza sociale e di pubblica istruzione che competono al Comune stesso.

È altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale, con i limiti e le modalità stabilite dal D. Lgs. nr. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*".

Art. 20 - Decorrenza

Le norme del presente regolamento si applicano a tutti i nuovi interventi che verranno assunti in carico dal competente servizio comunale successivamente alla data di sua esecutività.

SCHEDA A)
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI NEL SETTORE DEGLI
INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI DI COMPETENZA COMUNALE

Per l'erogazione dei benefici richiesti si adottano i seguenti criteri di calcolo:

$$\text{I.S.E.E.} = \frac{\text{Indicatore Situazione Reddituale} + \text{Indicatore Situazione Patrimoniale}}{\text{Coefficiente Nucleo Familiare}}$$

oppure:

$$\text{I.S.E.E.} = \frac{\text{I.S.R.} + \text{I.S.P.}}{\text{C.N.F.}}$$

- Coefficiente contributo massimo mensile erogabile: 150,00= Euro;
- Valore I.S.E.E. oltre il quale il contributo economico non è erogabile, in quanto l'utente non rientra nei benefici di cui al Decreto Legislativo n. 109/98: 15.000,00=;
- Valore minimo I.S.E.E. sotto il quale l'utente ha il diritto a percepire l'intero ammontare del contributo: Minimo Vitale INPS =;
- Per calcolare i contributi economici da erogare nei confronti dei richiedenti che possiedono un I.S.E.E. compreso fra M.V. e 15.000,00=, si applica la seguente proporzione matematica:

$$\mathbf{X : I.S.E.E. = 150,00 : 15.000,00}$$
$$\mathbf{150,00 - X = \text{contributo da erogare}}$$

SCHEDA B)
INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DEGLI ANZIANI IN STRUTTURE PROTETTE

L'I.S.E.E. viene calcolato come segue:

$$\text{I.S.E.E.} = \frac{\text{Indicatore Situazione Reddituale} + \text{Indicatore Situazione Patrimoniale}}{\text{Coefficiente Nucleo Familiare}}$$

Ossia:

$$\text{I. S. E. E.} = \frac{\text{I.S.R.} + \text{I.S.P.}}{\text{C. N. F.}}$$

PERCENTUALI DI COMPARTECIPAZIONE DEI PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI

Reddito	Compartecipazione	Reddito	Compartecipazione
fino a 6.000 EURO annui	esente	Da 16.857 EURO	31,00%
Da 6.517 EURO	11,00%	Da 17.374 EURO	32,00%
Da 7.034 EURO	12,00%	Da 17.891 EURO	33,00%
Da 7.551 EURO	13,00%	Da 18.408 EURO	34,00%
Da 8.065 EURO	14,00%	Da 18.925 EURO	35,00%
Da 8.585 EURO	15,00%	Da 19.442 EURO	36,00%
Da 9.102 EURO	16,00%	Da 19.959 EURO	37,00%
Da 9.619 EURO	17,00%	Da 20.476 EURO	38,00%
Da 10.136 EURO	18,00%	Da 20.993 EURO	39,00%
Da 10.653 EURO	19,00%	Da 21.510 EURO	40,00%
Da 11.170 EURO	20,00%	Da 22.027 EURO	41,00%
Da 11.687 EURO	21,00%	Da 22.544 EURO	42,00%
Da 12.204 EURO	22,00%	Da 23.061 EURO	43,00%
Da 12.721 EURO	23,00%	Da 23.578 EURO	44,00%
Da 13.238 EURO	24,00%	Da 24.095 EURO	45,00%
Da 13.755 EURO	25,00%	Da 24.612 EURO	46,00%
Da 14.272 EURO	26,00%	Da 25.129 EURO	47,00%
Da 14.789 EURO	27,00%	Da 25.646 EURO	48,00%
Da 15.306 EURO	28,00%	Da 26.163 EURO	49,00%
Da 15,823 EURO	29,00%	Da 26.680 EURO	50,00%
Da 16.340 EURO	30,00%		

(NB.: LA PERCENTUALE AUMENTA PROGRESSIVAMENTE DELL' 1% PER OGNI 517 EURO IN PIU')

SCHEDA C)
TRAPORTO PER EFFETTUAZIONE DI TERAPIE MEDICHE PER GRAVI PATOLOGIE

L'I.S.E.E. viene calcolato come segue:

$$\text{I.S.E.E.} = \frac{\text{Indicatore Situazione Reddituale} + \text{Indicatore Situazione Patrimoniale}}{\text{Coefficiente Nucleo Familiare}}$$

Ossia:

$$\text{I. S. E. E.} = \frac{\text{I.S.R.} + \text{I.S.P.}}{\text{C. N. F.}}$$

MODALITA' DI COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENTE AL COSTO DEL SERVIZIO

VALORE I.S.E.E	% di compartecipazione Utente	% a carico Comune Bergoggi
Da 0 a minimo vitale I.N.P.S.	Esente	100%
Da minimo vitale a 9.000,00	10%	90%
Da 9.001,00 a 15.000,00	15%	85%
Da 15.001,00 a 20.000,00	20%	80%
Da 20.001,00 a 25.000,00	25%	75%
Da 25.001,00 a 30.000,00	30%	70%
Oltre 30.001,00	50%	50%

SCHEDA D)
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA

Criteri di calcolo di compartecipazione da parte delle famiglie al costo del servizio ristorazione scolastica:

- Valore I.S.E.E. pari o inferiore a Minimo Vitale INPS: esenzione totale dal pagamento del buono pasto per le famiglie residenti;
- valore I.S.E.E. superiore a Minimo Vitale INPS: pagamento dell'intera tariffa stabilita o confermata annualmente dalla Giunta comunale;

Calcolo dell'I.S.E.E.:

I.S.E.E.	=	Indicatore Situazione Reddituale + Indicatore Situazione Patrimoniale ----- Coefficiente Nucleo Familiare
-----------------	----------	---

ossia:

$$I. S. E. E. = \frac{I.S.R.+ I.S.P.}{C. N. F.}$$

SCHEDA E)
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MEDIANTE SCUOLABUS

Criteri di calcolo di compartecipazione da parte delle famiglie al costo del servizio trasporto scolastico mediante scuolabus:

- valore I.S.E.E. fino a Minimo Vitale INPS => fascia esente;
- valore I.S.E.E. pari o superiore a Euro 15.000,00 = è a carico dell'utente l'intera tariffa del servizio;
- valori I.S.E.E. intermedi = compartecipazione al costo del servizio in base alla seguente proporzione matematica:

$$15.000,00 : \text{tariffa del servizio} = \text{I.S.E.E.} : X$$

Dove:

- 15.000,00 = livello massimo I.S.E.E. oltre al quale la tariffa del servizio è a carico dell'utente nella misura del 100 % (in quanto non rientra nei benefici di cui al D.L.vo 109/98);
- le tariffe del servizio sono stabilite o confermate annualmente dalla Giunta comunale.

SCHEDA F)
**CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE RESIDENTI PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI ASILO
NIDO PUBBLICI O PRIVATI AUTORIZZATI, NON CONVENZIONATI**

Il contributo è assegnato alle famiglie fino ad esaurimento delle risorse suddette, dando priorità all'ordine cronologico di presentazione delle domande al protocollo dei Comune.

In caso di presentazione nello stesso giorno hanno priorità le domande che attestano un valore I.S.E.E. inferiore;

Il contributo mensile è calcolato in base ai valori I.S.E.E. sottoindicati:

- valore I.S.E.E. fino a Euro 5.300,00: contributo mensile di Euro 300,00;
- valore I.S.E.E. da Euro 5.301,00 ad Euro 25.000,00: per il calcolo del contributo - si applica la seguente formula:

$$x : I.S.E.E. = 300,00 : 33.200,00$$

dove:

- a) Euro 300,00 = importo massimo contributo erogabile;
- b) Euro 33.200,00 = valore massimo I.S.E.E. di riferimento; contributo erogabile = $300,00 - x$

Le fasce di reddito sono determinate utilizzando le modalità di calcolo previste dall'indicatore della situazione economica equivalente "I.S.E.E." (D. Lgs. nr. 109/1998 - come modificato dal D. Lgs. 03.05.2000, nr. 130 e dai relativi decreti attuativi).

In caso di mancata presentazione dell'attestazione I.S.E.E. entro il termine fissato dal Responsabile del servizio non potrà essere corrisposto alcun contributo.